



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio VIII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in più Paesi (Italia/Spagna) appartenenti all'Unione Europea dalla sig.ra **Fabiana Del Giudice**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'attestazione del competente "Ministerio de Educación, Cultura y Deporte" di Madrid (Spagna) del 12 dicembre 2017, con la quale si certifica che, l'equivalenza della formazione accademica italiana ottenuta dall'interessata al livello accademico spagnolo di "Grado" nel ramo Arti e Scienze umane, e nel campo specifico delle Lingue, unitamente al Master, ai sensi dell'art. 11 e) della direttiva 2005/36/CE abilitano in Spagna all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria obbligatoria e Baccellierato per studenti di età compresa tra 12 e 18 anni nella materia di Lingua straniera Spagnolo;

VISTA la nota prot. 2971 del 17 marzo 2017, con cui il MIUR comunica, conformemente ai chiarimenti forniti dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo, di prendere in considerazione a partire dalla suddetta data "solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento che attesti la partecipazione al concorso pubblico spagnolo ("sistema selectivo de acceso a la función pública) o il superamento di almeno una parte dello stesso";

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4709 del 30 ottobre 2017 che, in sede di appello cautelare, in accoglimento del ricorso n. 5847/2017 proposto da soggetti controinteressati alla nota di cui sopra, ha disposto che, nelle more della

definizione del giudizio di merito, questo Ministero debba continuare ad adottare con riserva la procedura di riconoscimento seguita fino al 20 marzo 2017;

VISTA la nota PEC prot. n. 2093 del 6.2.2018 con la quale il MIUR ha chiesto all'Avvocatura di Stato un parere circa le modalità di gestione dei provvedimenti sub condizione in relazione alla decisione del Consiglio di Stato di cui sopra;

VISTA la nota di risposta del 23.04.2018 pervenuta con PEC del 15.05.2018, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato esprime il proprio parere, ritenendo sia opportuno attenersi scrupolosamente alla decisione del Consiglio di Stato che è chiara nello stabilire che, prima della decisione di merito del TAR, il Ministero debba procedere al riconoscimento con le stesse modalità prima della promulgazione della nota datata 20.03.2017;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della definizione del giudizio di merito, dover dare esecuzione alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza del TAR del Lazio, n. 9977/2018, pubblicata il 15.10.2018, pervenuta il 17.10.2018, prot. 29204, che ordina al M.I.U.R. di provvedere sull'istanza dell'interessata, avendo dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italiana di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

A-25 Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Spagnolo);

A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Spagnolo),

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessata.

La scelta della misura compensativa avrà carattere definitivo e sarà operata con univoca richiesta scritta da inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale e Ambito Territoriale di appartenenza.

Le prove della misure compensative saranno sostenute nella provincia di Napoli, sede di preferenza indicata dall'interessata.

2 - La prova attitudinale comune per le classi di concorso A-25 e A-24, sarà costituita da una prova scritta ed una prova orale di Didattica della lingua spagnola e della letteratura spagnola e ispano-americana, così articolate:

- Prova scritta volta a verificare la capacità di elaborare un'unità di apprendimento, a partire da determinate funzioni comunicative per la scuola secondaria di primo grado e da un documento letterario per la scuola secondaria di secondo grado, di cui si illustrano gli obiettivi specifici di apprendimento, le fasi di svolgimento, le tecniche didattiche, l'utilizzo di sussidi, le modalità di verifica e i criteri di valutazione, i tempi necessari per le varie fasi, l'inserimento nel curriculum e i possibili raccordi interdisciplinari.

La prova deve essere svolta interamente in lingua spagnola.

- Prova orale sui seguenti argomenti:
 - aspetti generali relativi alla didattica della lingua spagnola e della cultura spagnola e ispano-americana nella scuola secondaria di primo e di secondo grado; didattica della microlingua; l'uso veicolare della lingua spagnola; verifica e di valutazione degli apprendimenti linguistici; le tecnologie glottodidattiche.
Nella **prova orale** sarà anche esaminata e discussa, sotto il profilo linguistico e storico-letterario, a partire da testi specifici, l'opera di almeno cinque autori significativi, appartenenti a diversi periodi e rappresentativi dei vari generi letterari della letteratura spagnola e ispano-americana, dalle origini al presente. Al riguardo, la Sig.ra DEL GIUDICE Fabiana presenterà alla Commissione un elenco di almeno quindici autori, con un congruo numero di opere complete (almeno venti in tutto).
La prova deve svolgersi interamente in lingua spagnola.
 - Le Indicazioni per il curriculum 2012 (parte generale e parte specifica per l'insegnamento della lingua comunitaria), Indicazioni nazionali 2010 (parte generale e parte specifica per l'insegnamento di lingua e cultura straniera

RITENUTO, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative atteso che la formazione professionale attestata verte su materie in parte sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 22, comma 6 del , D.lgs. n. 206/2007, l'esperienza professionale dichiarata dall'interessata non è idonea a compensare le carenze sopra riscontrate;

RILEVATO che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

RILEVATO che il tirocinio di adattamento consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, nell'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente.

D E C R E T A

- 1- Fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale pronuncia che dovesse risultare favorevole a questo Ministero all'esito del giudizio di merito sulla legittimità della nota DGOSV n. 2971 del 17/03/2017, il titolo di formazione professionale così composto:
 - diploma di istruzione post-secondario: **Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne**, Università di Milano, conseguita il 4/5/2007, rilasciata il 19/10/2007; **Laurea specialistica in Studi letterari e linguistici, Classe N. 42/S**, Università di Roma, La Sapienza, conseguita il 25/2/2011, rilasciata il 21 marzo 2011;
 - titolo di abilitazione all'insegnamento: **Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas con Especialidad en Lengua y Literatura Española** conseguito presso la Universidad Internacional de Valencia il 13 luglio 2016, rilasciato il 4 ottobre 2017, posseduto dalla cittadina italiana **Fabiana Del Giudice** nata a Napoli il 25.10.1968, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di concorso:

nei licei), Linee guida 2010 e 2012 per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici e degli istituti professionali (parte generale e parte specifica per l'insegnamento della lingua straniera) e alcuni libri di testo comunemente usati.

La Commissione sarà formata da un Presidente (Dirigente Scolastico) e da due docenti delle classi di concorso interessate in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

Il superamento della prova scritta è condizione di ammissione alla prova orale.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs, n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta della persona interessata, non prima di sei mesi.

3 - Il tirocinio di adattamento, della durata di un intero anno, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico medesimo, per non meno di 300 ore, si svolgerà in parti uguali contemporaneamente presso un'istituzione scolastica statale di primo grado, e di II grado, preferibilmente un Liceo Linguistico. Consisterà in esercitazioni d'insegnamento della Lingua e Letteratura spagnola nelle classi di concorso A – 25 e A- 24 , sotto la guida di un docente con incarico a tempo indeterminato, nell'ambito dell'orario di lezioni.

Al termine del periodo del tirocinio è espressa dal Dirigente Scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una relazione motivata della valutazione finale, favorevole o sfavorevole. In detta relazione dovrà essere indicata chiaramente la data di inizio e termine del tirocinio, atteso che con il medesimo si devono colmare le lacune riscontrate nella formazione acquisita dall'interessata, e conseguentemente è necessario che sia espletato nell'arco dell'anno scolastico per seguire per intero l'evoluzione di insegnamento della disciplina di riferimento.


In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs, n. 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta.

4- Il giudizio finale motivato della prova attitudinale o del tirocinio, di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la valutazione del sistema nazionale - Ufficio VIII - che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

5 - Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione delle misure compensative nei confronti dell'interessato cui verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

6 - Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo



TS/LV
